

N. R.G. 6822/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6822/2019 promossa da:

██████████ S.R.L già ██████████ SNC DI ██████████
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio
dell'avv. COMBA FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA B.A. NUVOLONE, 51
18018 TAGGIA ITALIA presso il difensore avv. COMBA FEDERICO

Attore

contro

██████████ SPA (C.F. ██████████), con il patrocinio
dell'avv. ██████████ ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ ██████████
██████████ PADOVA presso il difensore avv. ██████████

Convenuto

Conclusioni delle parti

Conclusioni per l'attrice ██████████ s.r.l.:

come da note depositate in data 29.9.2022 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.10.2022 tenuta nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 del dl 34/2020;
NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità degli oneri (interessi anatocistici, interessi ultra-legali, variazione dei tassi di interesse in senso sfavorevole al correntista, commissioni e spese) applicati dalla banca nell'ambito del rapporto bancario, per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB e/o per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e/o per violazione dell'art. 120 comma 2 TUB e/o per difetto di adeguata comunicazione ex art. 118 TUB; conseguentemente, rideterminare il reale ed



effettivo saldo di conto corrente mediante espunzione degli interessi anatocistici, degli interessi ultra-legali (con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB), delle variazioni degli interessi sfavorevoli al correntista, delle commissioni e delle spese applicati dalla banca nell'ambito del rapporto bancario.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Conclusioni per parte convenuta [REDACTED] s.p.a:

come da note depositate in data 3.10.2022 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.10.2022 tenuta nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 del dl 34/2020;

NEL MERITO

1) Rigettarsi le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni esposti in atti, inclusa l'eccezione di prescrizione.

IN VIA ISTRUTTORIA

2) Rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi esposti in atti.

IN OGNI CASO

3) Con vittoria di spese e competenze.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] snc [REDACTED] [REDACTED], poi divenuta [REDACTED] s.r.l, ha proposto domanda di accertamento del saldo del conto corrente n. 333731 intrattenuto con [REDACTED] s.p.a e tuttora in essere, lamentando l'applicazione di interessi ultralegali, di oneri e spese in mancanza di valida pattuizione scritta del contratto di conto corrente, e di interessi anatocistici.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta (nel prosieguo [REDACTED]), eccependo l'inammissibilità dell'azione, essendo il conto ancora aperto, e, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione degli addebiti antecedenti il 1.7.2009 (vista la data del verbale negativo di mediazione obbligatoria). Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Alla prima udienza venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art 183 comma sesto cpc e depositate le relative memorie.

La causa veniva quindi istruita mediante CTU tecnico contabile.

In data 18.11.2020 veniva assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.10.2022, tenuta nelle forme di cui all'art 221 comma 4 del dl 34/2020, con termine per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

2.L'azione proposta.



Va premesso che la società attrice ha agito in giudizio per l'accertamento del saldo del conto corrente n. 333731 tuttora pacificamente in essere tra le parti, alla luce degli indebiti applicati da parte di █████ nel corso del rapporto, con conseguente rideterminazione dello stesso.

Trattandosi, quindi, di un'azione di accertamento del saldo, non è ammissibile una ripetizione di quanto indebitamente applicato dall'istituto di credito. Tuttavia, in presenza di conto corrente aperto, il correntista ben può proporre una domanda di accertamento negativo del credito della banca, al fine di ottenere un ricalcolo dell'effettivo saldo (parziale, perché limitato ad una certa data) del rapporto, depurato dagli addebiti illegittimamente applicati dall'istituto di credito, la cui nullità sia stata accertata in corso di causa.

Tale conclusione risulta avallata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 21646/2018), la quale ha precisato che *“in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”*.

Deve, dunque, ritenersi ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa svolta dalla società attrice, con rettifica dello stesso alla data esposta nell'ultimo estratto conto prodotto in giudizio (estratto conto al 31.12.2019; cfr doc. 29 parte attrice).

Sul punto, non risultano persuasive le difese svolte da █████ circa l'inammissibilità di una rettifica del saldo. Infatti, riconoscendosi il legittimo interesse del correntista ad ottenere l'accertamento del corretto sviluppo contabile del conto, la rettifica del saldo costituisce l'immediata conseguenza di detto accertamento proprio sul piano contabile (cfr in questo senso condivisibilmente Tribunale di Padova 26.10.2022).

L'eccezione di inammissibilità dell'azione, sollevata dalla convenuta, deve pertanto essere rigettata.

3.L'eccezione di prescrizione.

Occorre poi vagliare l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta con riferimento agli addebiti annotati anteriormente all'1.7.2009 (visto il verbale negativo della mediazione datato 1.7.2019).

Infatti, l'eccezione di prescrizione viene in rilievo anche in caso di azione di rettifica del saldo del conto corrente previa declaratoria di nullità delle relative clausole.

Come già affermato da questo Tribunale, *“È ben vero che l'azione volta far valere la nullità della clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, atteso il disposto dell'art. 1422 c.c.,*



ai sensi del quale «l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione»; ma è altrettanto vero che «in materia contrattuale, deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata» (cfr. Cass. civ. 5575/2003). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, pertanto, assume rilievo anche nel giudizio di accertamento delle nullità contrattuali e di rettifica del saldo di c/c, in quanto la fondatezza di tale eccezione disvela la carenza di interesse ad agire del correntista in ordine all'accertamento di una nullità dalla quale alcuna conseguenza giuridica - in termini di ripetizione degli indebiti versati - potrebbe derivare. Per tale motivo, come evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, «che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo - e non come azione di condanna ex art. 2033 c.c. - non toglie che la banca abbia titolo e interesse a eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate», in quanto «in un rapporto di durata, quale il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere - secondo la condivisa ricostruzione operata da Cass. sez un. 2.12.2010 n. 24418 - pagamenti (rimesse) prescritti, che non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcolo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti» (cfr. Trib. Torino 19 giugno 2019)» (in questo senso Tribunale di Padova ord. 14.5.2020).

Diversamente ragionando, peraltro, si determinerebbe una possibile elusione della prescrizione da parte del correntista, il quale, ottenuto il ricalcolo del saldo del conto, potrebbe recedere dal rapporto e reclamare il saldo rettificato senza alcuna considerazione degli addebiti nel mentre prescritti (in questo senso, recentemente, anche Tribunale di Padova sentenza 26.10.2022).

Va poi ricordato, in via generale e nel merito dell'eccezione, come la Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta monetaria illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente in cui la posta monetaria contestata è stata registrata (v. Cass. Sez. Unite n. 24418/2010); infatti, nell'anzidetta ipotesi (versamento con funzione ripristinatoria) ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Dunque, solo la presenza di un versamento avente natura solutoria può comportare il decorrere della prescrizione dalla relativa annotazione in conto corrente.



Invece, nei rimanenti casi di rimesse ripristinatorie, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente.

La verifica sull'eccezione di prescrizione e sulla sussistenza di rimesse solutorie è stata demandata al CTU, il quale, ha svolto la propria verifica solo sulla base dei contratti presenti in atti e, quindi, stante l'assenza di contratti di apertura di credito antecedenti al 2012, considerando il rapporto come non affidato.

A tal proposito deve osservarsi, sempre in via generale, come non sia preclusa al correntista la prova che, pur in mancanza di una espressa pattuizione scritta, sussistesse tra le parti un contratto di apertura di credito stipulato per facta concludentia.

A tale considerazione non osta la circostanza che per la valida pattuizione di un contratto di apertura di credito sia richiesta la forma scritta ad substantiam (pur con l'eccezione di cui alla delibera CICR 4 marzo 2003), atteso che tale nullità - come in generale le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2, T.U.B.) - è una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il cliente); ragion per cui è in facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.

Se così è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto; prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento (quali ad esempio: l'applicazione, evincibile dall'esame degli estratti conto, di tassi differenziati (entro ed extra fido), di spese di istruttoria fido o di apertura di credito, di una commissione di massimo scoperto; le risultanze della Centrale Rischi che individuino in modo specifico l'importo dell'affidamento accordato al correntista; la non contestazione specifica, da parte della banca, dell'esistenza dell'affidamento o l'espressa dichiarazione in ordine alla esistenza dell'affidamento, ad esempio in una missiva di revoca del fido (cfr., sull'ammissibilità del fido di fatto e sulla prova dello stesso, Trib. Torino 2 luglio 2015; Trib. Torino 11 marzo 2015; Trib. Padova 9 novembre 2018; Trib. Cremona 22 ottobre 2018; Trib. Milano 11 gennaio 2017 e 15 febbraio 2017; Corte Appello Milano 4 luglio 2018; Trib. Bergamo 3 agosto 2016)).

Tuttavia, nel caso di specie, la società attrice non ha allegato in modo specifico la presenza di detti indici in risposta all'eccezione sollevata dalla banca.

Con la prima memoria ex art 183 comma sesto c.p.c, infatti, questa ha allegato l'applicazione, nell'estratto conto 2009, di "interessi debitori" e di "commissioni di massimo scoperto". Tuttavia dall'analisi del documento, non risulta l'applicazione di tassi differenziati (entro/fuori fido), né una diversa misura di CMS.

Peraltro dallo stesso estratto conto non è possibile evincere quale sarebbe il limite dell'affidamento, né questo è stato indicato da parte dell'attrice.

L'allegazione, pertanto, non può ritenersi specifica e spettando alla correntista l'onere della prova circa la sussistenza di un affidamento sul conto oggetto di giudizio (cfr Cass. 1388/2022), va confermata la verifica come operata da parte del CTU.



Non colgono nel segno neanche le osservazioni svolte, sul punto, dal consulente tecnico di parte, posto che le linee di credito richiamate ai punti 2 e 3 del contratto del 26.3.2012, sono anticipi s.b.f e non possono essere equiparati, ai fini della verifica della prescrizione, alle aperture di credito (cfr in questo senso ordinanza del Tribunale di Padova 7.1.2020), non venendo creata alcuna disponibilità economica suscettibile di essere “ripristinata” con operazioni successive.

Nel caso di specie, peraltro, l’analisi della prescrizione ha avuto ad oggetto un periodo limitato – dall’1.1.2009 all’1.7.2009 – stante il deposito degli estratti conto a partire dal 2009.

In detto periodo, il CTU ha individuato le rimesse solutorie, meglio indicate nell’allegato 7. L’eccezione sollevata da parte convenuta va quindi accolta.

4.Sugli interessi ultralegali, oneri e spese applicati.

Venendo ora alle contestazioni di merito, va innanzitutto premesso che l’analisi delle doglianze avanzate da parte attrice riguarda il periodo dall’1.1.2009 al 31.12.2019, alla luce degli estratti conto prodotti in atti.

Era infatti onere di questa produrre la serie completa degli estratti conto sin dall’inizio dell’apertura del rapporto, non potendo pertanto assumere rilievo il mancato deposito degli estratti conto antecedenti il 2009 oggetto dell’ordine di esibizione disposto ex art 210 c.p.c, trattandosi di documentazione antecedente il limite decennale previsto dall’art 119 tub.

La mancata produzione della serie completa non determina, tuttavia, il rigetto della domanda, bensì la limitazione dell’analisi al periodo coperto dagli estratti conto.

Del pari non risulta dirimente la mancata produzione degli estratti conto da gennaio a maggio 2012, trattandosi di un periodo breve e che comunque non ha impedito al CTU di operare la ricostruzione del saldo, con risultati non contestati da parte convenuta, che non ha fornito conteggi alternativi, e che quindi possono ritenersi attendibili.

Ciò detto, parte attrice ha lamentato, in primo luogo, l’applicazione di interessi oneri e spese in assenza di valida pattuizione scritta.

La doglianza è fondata.

Il contratto di apertura del conto corrente ottenuto dalla correntista a seguito di istanza ex art 119 tub e prodotto in giudizio da parte convenuta (cfr doc. 2) non riporta le condizioni economiche applicate, ma solo le clausole generali.

Anche la successiva rinegoziazione del 1998 non riporta l’indicazione del tasso di interessi, degli oneri e delle spese.

Va quindi rilevato che l’attrice, con le proprie censure, ha fatto valere la mancata pattuizione per iscritto delle condizioni economiche del conto per cui è causa, deducendo così l’inadempimento della banca all’obbligo di stipulare in forma scritta le condizioni applicate, in primis per quanto riguarda la misura degli interessi (superiore al tasso legale).

Spettava di conseguenza alla banca l’onere di provare la loro pattuizione per iscritto, risultando quindi infondata l’eccezione svolta circa il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della correntista.



In mancanza della pattuizione delle condizioni economiche, per il periodo dall'1.1.2009 al 26.3.2012, il saldo del conto deve essere ricostruito applicando gli interessi passivi e attivi secondo il tasso sostitutivo previsto dall'art 117 TUB, ed eliminati tutti gli oneri e le spese applicate.

Per il periodo a partire dal 26.3.2012, vanno invece applicati, per quanto riguarda gli interessi debitori, i tassi di interesse indicati nell'apertura di credito conclusa in pari data (cfr doc. 4 di parte convenuta), nella successiva apertura del 2013 (cfr doc. 5 di parte convenuta), e come via via modificati dalla banca ai sensi dell'art 118 tub.

La relativa clausola è stata infatti validamente sottoscritta nel contratto del 22.9.1998 (cfr doc. 3 di parte convenuta), mentre deve ritenersi generica la contestazione di illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, non avendo il correntista specificamente allegato quali condizioni sono state modificate in peius in assenza di comunicazione e/o giustificato motivo.

Non essendovi invece la pattuizione degli interessi attivi, deve essere applicato il relativo tasso sostitutivo ex art 117 tub anche per il periodo successivo al 2012.

A partire dal 2012, nella ricostruzione del saldo andranno poi mantenute anche gli addebiti operati a titolo di commissione sull'accordato e di CIV, stante la loro pattuizione con il contratto di affidamento sub doc. 3.

5. Anatocismo.

Del pari fondata la contestazione in punto ad applicazione di interessi anatocistici.

L'anatocismo è illegittimo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000. Inoltre, trattandosi di rapporto già in essere al momento della sua entrata in vigore, l'anatocismo può reputarsi legittimo soltanto se posto in essere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2 e comma 3, della delibera citata in ordine alla introduzione di condizioni contrattuali peggiorative per la posizione del cliente.

Va, infatti, evidenziato che - alla luce della pacifica nullità delle clausole anatocistiche relative al periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 in quanto non basate su di un uso normativo bensì su di un mero uso negoziale, e quindi contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c. (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 2374/1999), e a prescindere dalla questione circa la sopravvivenza dell'art. 7 richiamato a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzione dell'art. 120 comma terzo Tub da parte della sentenza Corte Costituzione n. 425/2000 - l'introduzione di una clausola anatocistica in un contratto di conto corrente già in essere comporta senz'altro un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente, atteso il verificarsi del passaggio da una situazione priva di capitalizzazione ad una situazione in cui vi è capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 26769/2019; Trib. Padova 14.5.2020; Corte App. Bologna 10.10.2018; Trib. Pescara 23.8.2018; Trib. Treviso 10.6.2013; Trib. Padova 27.4.2008; Trib. Venezia 22.1.2007. Tra le più recenti cfr anche Cass. 7105/2020: "*In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola*



contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale»).

In forza del carattere peggiorativo di tale adeguamento contrattuale, la clausola anatocistica deve pertanto essere oggetto di nuova e specifica pattuizione con il cliente, pena la nullità della stessa (art. 7, comma 3 della delibera CICR citata).

Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. da parte della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: «*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*».

Tale disposizione - il cui intento era quello di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Pavia 21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.

Alla luce dei principi così stabiliti, l'anatocismo applicato da parte di [REDACTED] dovrà ritenersi illegittimo per tutto il periodo oggetto di analisi: nella documentazione in atti non si rinviene, infatti, una espressa pattuizione della pari capitalizzazione successiva al 2000, aspetto questo che è in grado di assorbire ogni questione relativa all'operatività della modifica introdotta nel 2014 e all'adeguamento della banca alla successiva modifica introdotta nel 2016 (assente nel caso di specie).

6. Risultanze della CTU.

Alla luce delle motivazioni sopra riportate, vanno in questa sede recepiti gli esiti della CTU espletata in corso di causa, che ha fatto buon governo delle coordinate sinora espresse in punto di interessi, anatocismo, spese, commissioni e prescrizione.



La consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico e coerente, anche con riguardo alle risposte fornite dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, per cui non si ravvisano specifiche ragioni per discostarsi dagli esiti ivi espressi o per disporre una rimessione della causa in istruttoria.

Il nuovo saldo del conto corrente n. 333731 alla data del 31.12.2019 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) depurandolo degli addebiti illegittimi accertati e considerata l'eccezione di prescrizione, è pari ad € 23.945,12 a credito per il correntista (anziché € 3967,31 a credito).

Pertanto, va accertato e dichiarato che il saldo corretto alla data del 31.12.2019 ammonta ad € 23.945,12 a credito per il correntista.

7. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della banca convenuta [REDACTED] s.p.a.

Per il quantum, queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (determinata secondo il criterio del decisum avuto riguardo all'ammontare delle poste ritenute illegittime; scaglione da € 5.200 ad € 26.000), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) secondo i valori medi ridotti del 20% per tutte le fasi del giudizio, alla luce delle questioni in fatto e in diritto trattate e della loro serialità.

Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della banca convenuta in quanto l'accertamento istruttorio si è reso necessario al fine di verificare le doglianze avanzate dall'attrice, risultate in gran parte fondate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:

ACCOGLIE la domanda proposta da [REDACTED] s.r.l (già [REDACTED] snc di [REDACTED]) per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione; ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 333731, intrattenuto dalla società con [REDACTED] s.p.a, alla data del 31.12.2019 ammonta ad € 23.945,12 a credito per il correntista;

DISPONE la rettifica del saldo da parte della banca convenuta;

CONDANNA [REDACTED] s.p.a al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in € 545 per spese, in € 4061 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico della banca convenuta.

Padova 7 febbraio 2023

Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi

